

28/04/2011 - I requisiti per il riconoscimento del congedo di maternità si perfezionano anche all'estero

L'Inps ha specificato che per ottenere l'accredito figurativo ed il riscatto dei periodi relativi al congedo di maternità; ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, non è necessario che il requisito dei cinque anni di contribuzione effettiva sia maturato soltanto mediante la contribuzione italiana.

In questo modo, il nostro Paese si allinea alle disposizioni contenute nei nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale che sono entrati in vigore il 1° maggio del 2010.

Come si può leggere nella circolare n. 41/2011 dell'Istituto previdenziale, il suddetto requisito dei cinque anni di contribuzione può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario. Occorre precisare, a questo riguardo, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di estendere l'applicazione di tale disposizione anche alla Svizzera ed ai Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Infine, è fondamentale sottolineare che i soggetti interessati devono poter contare su almeno 52 settimane di contribuzione; ossia la soglia minima di accesso al meccanismo della totalizzazione prevista dalla disciplina comunitaria.